

REGOLAMENTO R.S.U.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo

Art. 1

Costituzione

1. La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (*circolare ARAN 2 luglio 2004 Prot. 5194 § 15. Insediamento della RSU cfr. § 9*).

Art. 2

Oggetto, finalità, approvazione e modifiche del regolamento per la disciplina della RSU

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, lo svolgimento l'organizzazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, di seguito definita semplicemente "RSU", al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei componenti la RSU, in base alle norme contenute nell'accordo collettivo quadro emanato dall'ARAN in data 07/08/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'approvazione del presente regolamento e delle successive modifiche avviene a maggioranza qualificata dei 2/3 dei rappresentanti assegnati (**cioè n° dieci -10-**).

Art. 3

Diffusione

1. Una copia del Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione della RSU. Copia dello stesso viene inviata, a cura della segreteria, ai singoli componenti RSU.

Art. 4

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dalla RSU relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, alla stessa RSU.
2. Il Coordinatore istruisce la pratica e sottopone la stessa come primo punto nella successiva adunanza alla RSU, la quale decide con il voto favorevole della maggioranza **semplice** dei componenti **(cioè la metà + 1 dei presenti)**.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. Fermo rimanendo quando previsto dall'art. 42, comma 3, dei D.L.vo 165/01, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto per quanto riguarda le materie demandate alla R.S.U.
2. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati congiuntamente dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria purché firmatarie del relativo CCNL di comparto.
3. Ogni componente della RSU riveste la funzione di dirigente sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 165/2001.
4. In favore delle R.S.U. sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto di firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli di intesa con l'Amministrazione;
 - b) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 3 comma 2 del CCNQ del 03/08/2004;
 - c) diritto ai permessi non retribuiti, di cui all'art. 12 del CCNQ 07/08/98;
 - d) diritto ad indire le assemblee dei lavoratori, nel numero del monte ore demandato alla R.S.U.;
 - e) diritto di indire referendum;
 - f) diritto di avere una sede attrezzata di linea telefono/fax e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali;

Art. 6

Durata del mandato, Dimissioni, cessazioni a vario titolo e nomina dei componenti RSU

1. Le RSU restano in carica tre anni e comunque sino all'insediamento delle successive; i componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni.
2. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la R.S.U non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento ARAN del 07/08/98 e successive modifiche e integrazioni.

BOZZA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PALERMO
A CURA DEL COMPONENTE RSU **MASSIMO PIRRONE**

3. In caso di dimissioni, di cessazione dal servizio o delle condizioni di cui al punto 5 del presente articolo di un componente della RSU, subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. la quale provvede all'apposita registrazione e contestualmente inserisce il nominativo del subentrato; la comunicazione va divulgata anche all'elettorato attivo mediante affissione.
5. La partecipazione all'attività della RSU è un preciso dovere del delegato, il componente della RSU che risulti assente ingiustificato per 5 volte consecutive decade dall'incarico, con ratifica del Coordinatore, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti della lista di provenienza.
6. Ogni tre mesi l'elenco delle presenze e delle assenze sarà a disposizione dei lavoratori nella sede della RSU.

Art. 7

Logo RSU Palermo

1. è istituito il logo della RSU Vigili del fuoco di Palermo come riportato nella seguente tabella:



Art. 8

Organi della RSU

1. Sono organi della RSU:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Vice Coordinatore;
 - c) la Segreteria;
 - d) il Segretario verbalizzante;
 - e) la Delegazione trattante;
 - f) le Commissioni di studio;
 - g) il Comitato per l'informazione.

BOZZA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PALERMO
A CURA DEL COMPONENTE RSU **MASSIMO PIRRONE**

Art. 9

Coordinatore della RSU

1. la RSU nomina un proprio Coordinatore e un vice Coordinatore eletto a maggioranza **assoluta** dei rappresentanti assegnati (**cioè n° otto -8-**).
2. Il coordinatore della RSU:
 - a) provvede a diramare gli inviti di convocazione sia alla RSU che alle OO.SS. firmatarie del CCNL.
 - b) esercita il ruolo di coordinamento dei lavori dell'RSU, in accordo con questa;
 - c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni della RSU, esaminando collegialmente le richieste dei singoli rappresentanti, dei lavoratori e dell'Amministrazione;
 - d) riceve e conserva gli atti e la corrispondenza destinati alla RSU, ne produce copia e la fa recapitare a tutti i componenti RSU che ne fanno richiesta o delega altro soggetto alla ripartizione;
 - e) conserva in apposito archivio copia dei verbali delle riunioni della RSU e della documentazione relativa ad incontri ed accordi con l'Amministrazione.
 - f) tiene il registro dei permessi sindacali utilizzati dai singoli componenti della RSU, cura l'esatto ammontare dei permessi sindacali utilizzati, presenta trimestralmente alla RSU i conteggi totali delle ore consumate dai singoli rappresentanti.
 - g) gestisce il contingente dei permessi retribuiti di spettanza delle RSU in base ad accordi redatti in apposito verbale approvato all'unanimità. In caso non si riesca a trovare l'accordo unanime ripartisce il monte ore attribuito in misura uguale per ogni componente.

Art. 10

Il Vice Coordinatore

1. In assenza del Coordinatore, le funzioni riportate nell'art. precedente sono svolte dal Vice Coordinatore.

Art. 11

La Segreteria

1. all'interno della RSU viene costituita la Segreteria composta da n. 3 componenti.
2. i componenti della Segreteria vengono eletti dalla stessa RSU nel suo interno.

BOZZA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PALERMO
A CURA DEL COMPONENTE RSU **MASSIMO PIRRONE**

3. il mandato dei componenti della Segreteria viene revocato, con la contestuale delega ad altri componenti, quando si esprimono a favore la maggioranza **assoluta** dei **rappresentanti assegnati (cioè n° otto -8-)**.
4. viene istituito un libro dei verbali, redatto a cura della Segreteria, nel quale vengono riportate le presenze, le assenze (e le loro motivazioni) di ciascun componente e sintetizzate le conclusioni alle quali si è pervenuti.
5. il libro dei verbali è pubblico e può essere consultato da qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta.

Art. 12

Il Segretario verbalizzante

1. Il Coordinatore, prima dell'inizio della riunione, nomina a rotazione un Segretario Verbalizzante ed un Segretario Assistente.
2. I processi verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario incaricato all'inizio della riunione.
3. I verbali devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale delle dichiarazioni espresse nel corso della riunione dai componenti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e costituiscono la base per fornire costante informazione ai lavoratori sui lavori della RSU.
4. In tutti gli incontri con l'Amministrazione un componente della RSU, designato ai sensi del comma 1, verbalizza i contenuti degli interventi con i criteri stabiliti nel punto precedente.
5. Copia dei verbali viene distribuita ai rappresentanti all'inizio della successiva riunione o spediti per posta elettronica ai componenti RSU provvisti di indirizzo e-mail.
6. I verbali delle riunioni sono pubblici e aperti alla consultazione nonché affissi in copia nella bacheca della RSU e resi disponibili in formato digitale.

Art. 13

Delegazione trattante e portavoce

1. Tutti i rappresentanti della RSU fanno parte della delegazione trattante; di volta in volta, a seconda degli argomenti da trattare, viene nominato dalla RSU un comitato ristretto che, contestualmente all'assegnazione di un preciso mandato per la contrattazione o per la concertazione in atto, rimane in carica per il tempo previsto a svolgerlo. Attraverso il criterio della rotazione cronologica viene garantita a tutti i componenti della RSU la possibilità di far parte a turno della delegazione trattante.
2. La delegazione trattante designa al suo interno il portavoce incaricato di aprire la discussione con l'Amministrazione e di riportare il quadro generale delle richieste della RSU sui temi all'ordine del giorno dell'incontro.

3. La delegazione trattante in carica informa costantemente la RSU dello stato di avanzamento della trattativa sulla base del quale la RSU può aggiornare il mandato.
4. Non appena la RSU ha attuato tutte le forme di consultazione compresa quella con l'elettorato attivo, ratifica il mandato conclusivo alla delegazione trattante in carica la quale conclude la trattativa siglando l'ipotesi di accordo.
5. Qualora nel corso della trattativa con l'amministrazione si presentino questioni rilevanti sulle quali l'assemblea non ha espresso un parere, la delegazione trattante chiede all'Amministrazione la necessità di aggiornare la trattativa a data successiva; in tal caso il portavoce avverte il Coordinatore RSU che provvede a convocare l'Assemblea al più presto possibile.

Art. 14

Commissioni di studio

1. L'assemblea RSU costituisce al suo interno commissioni di studio e consultazione su tematiche specifiche, affidando ad esse compiti di approfondimento e di proposta.
2. Le commissioni di studio e consultazione hanno l'obbligo di relazionare per iscritto i lavori eseguiti con i relativi pareri alla RSU.
3. Al momento della lettura in assemblea dei lavori relazionati, la commissione può essere incaricata del ruolo di delegazione trattante con l'Amministrazione in base ai criteri sanciti dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 15

Comitato per l'informazione

1. La RSU garantisce l'informazione ai lavoratori mediante la costituzione del Comitato per l'informazione.
2. il Comitato per l'informazione è costituita da n° 3 componenti interni della RSU eletti a maggioranza assoluta **dei rappresentanti assegnati (cioè n° otto -8-)**.
3. il Comitato per l'informazione istituisce l'apertura di un indirizzo di posta elettronica che permetta ai lavoratori tutti di portare all'attenzione della RSU i problemi sollevati sul posto di lavoro.
4. Il Comitato per l'informazione gestisce le pagine della RSU sul sito Intranet del Comando di Palermo.
5. Ogni componente della R.S.U. ha diritto di affiggere, senza nessuna preventiva autorizzazione, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando anche sistemi informatici.
6. Il Comitato per l'informazione è l'organo incaricato di assicurare la piena e corretta informazione dei lavoratori sui lavori della RSU e delle Commissioni di studio e consultazione,

BOZZA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PALERMO
A CURA DEL COMPONENTE RSU **MASSIMO PIRRONE**

sull'andamento delle trattative con l'amministrazione, sulle assemblee ed iniziative in programma e, più in generale, ha il compito di garantire operativamente la comunicazione tra rappresentanti e rappresentati servendosi anche della rete telematica.

7. E' compito del Comitato per l'informazione organizzare e controllare le attività di relazioni e di informazioni dedicata ai lavoratori.
8. il Comitato per l'informazione relaziona l'andamento dell'attività di cui ai punti precedenti del presente articolo alla RSU con cadenza trimestrale.

Art. 16

Convocazioni ordinarie

1. La convocazione della RSU e' fatta a cura del Coordinatore; essa, comprensiva dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno, avviene normalmente tramite posta elettronica con notifica di ricezione all'indirizzo personale del rappresentante ad eccezione dei componenti privi di indirizzo E-mail ai quali verrà recapitata tramite comunicazione telefonica, fax o posta.
2. Di norma l'avviso con l'ordine del giorno viene spedito ai rappresentanti almeno 7 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Ciascun rappresentante, all'atto dell'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, è tenuto a corredare la richiesta con eventuali documenti istruttori, pareri e riferimenti normativi. Tale documentazione è distribuita dalla Segreteria a tutta la RSU **prima o** durante la riunione.
4. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.
5. Le riunioni della RSU si tengono, di norma, nella sede ad essa destinata dall'Amministrazione Provinciale, siano esse sedi centrali che periferiche.
6. Nelle convocazioni ordinarie la riunione è valida se intervengono la metà più uno dei rappresentanti eletti **(cioè n° otto -8-)**; il Coordinatore, all'inizio della riunione, accerta l'esistenza del numero previsto per dichiarare valida la riunione.
7. All'Assemblea possono partecipare i segretari territoriali delle OO.SS. rappresentative, firmatarie di Contratto Collettivo Nazionale, o un loro delegato, con diritto di parola e non di voto. la partecipazione attiva dei rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale è limitata a un esponente per organizzazione sindacale.
8. Alle riunioni della RSU, salvo quanto previsto dal punto 9 del presente articolo, possono partecipare esclusivamente come uditori tutti i componenti dell'elettorato attivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo.
9. In presenza di argomentazioni ritenute particolarmente delicate la RSU può riunirsi in seduta segreta previa votazione favorevole dei 2/3 dei presenti.
10. La RSU si riunisce:
 - a) di norma almeno una volta al mese;

- b) tutte le volte che nel corso di una riunione venga prefissata una data per la riunione successiva;
- c) su richiesta scritta **e firmata da parte** di quattro **(4)** rappresentanti al Coordinatore, per la trattazione degli argomenti in essa indicati e non oltre **quindici (15)** giorni dalla richiesta;
- d) su richiesta scritta del 10% dei lavoratori in forza al Comando; anche tale convocazione deve avvenire non oltre **quindici (15)** giorni dalla richiesta.

Art. 17

Votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per appello nominale. Nello scrutinio segreto i voto sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda.
- 2. La votazione per appello nominale, si effettua quando in tal senso si sia pronunciato almeno (1/5) un quinto dei componenti RSU, il Segretario effettua l'appello nominale al quale i componenti RSU rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Coordinatore, con l'assistenza del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun componente RSU è annotato a verbale.
- 3. **i verbali vengono approvati e quindi dichiarati validi quando si esprimono, a suo favore o contro, la maggioranza semplice (cioè la metà + 1 dei presenti).**
- 4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Art. 18

Incompatibilità

- 1. La materia delle incompatibilità è regolamentata dagli Statuti delle rispettive organizzazioni sindacali e dalle normative vigenti in materia di incompatibilità. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza involontaria della carica di componente della R.S.U.

Art. 19

Interventi e mozioni dei rappresentanti

- 1. Gli interventi dei rappresentanti nell'Assemblea vengono disciplinati cronologicamente dal Coordinatore;

BOZZA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PALERMO
A CURA DEL COMPONENTE RSU **MASSIMO PIRRONE**

2. Il Coordinatore provvede a redigere una lista con i nominativi di coloro che si iscrivono a parlare.
3. E' compito del Coordinatore dare la parola al rappresentante RSU iscritto a parlare.
4. Il singolo intervento per ogni punto inserito all'Ordine del Giorno ha una durata massima di 5 minuti.
5. Gli interventi dei singoli rappresentanti non possono essere interrotti.
6. Se durante l'intervento un componente interrompe il rappresentante, il Coordinatore lo richiama alla buona condotta e al rispetto del comma 5 del presente articolo; se lo stesso componente persevera nell'interrompere il rappresentante, il Coordinatore è autorizzato a farlo accomodare fuori dall'assemblea fino alla fine dell'intervento del rappresentante.
7. Se durante l'intervento un qualsiasi uditore interrompe il rappresentante, il Coordinatore è autorizzato a farlo allontanare dall'aula per tutta la durata dell'Assemblea.
8. Qualora un rappresentante ritenga che, nel modo di presentare, discutere ed approvare una proposta non siano state osservate le regole del presente regolamento, può presentare al Coordinatore una mozione d'ordine, che viene immediatamente posta a votazione.

Art. 20

Assemblee dei lavoratori

1. La RSU ha il diritto di Convocare l'Assemblea generale dei dipendenti in forza al Comando
2. la RSU autorizza i suoi singoli componenti a indire, singolarmente o congiuntamente, assemblee sindacali in orario di servizio con i lavoratori, ai sensi del combinato disposto degli art. 2 e 10 del CCNQ 7/8/98 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ogni richiesta d'indizione d'Assemblea in orario di servizio, previa notificazione a tutti i componenti della RSU, sottoscritta anche da uno solo dei suoi componenti deve essere considerata come proveniente dalla RSU nel suo complesso.
4. Qualora le trattative generali in corso comportino la presentazione di una piattaforma o comunque comprendano una notevole complessità di elementi, la RSU prepara un'ipotesi di percorso e la sottopone preventivamente alla discussione e al giudizio dei lavoratori riuniti in una o più Assemblee, presiedute dai componenti della stessa RSU.
5. Le ipotesi di piattaforma sono approvate se si esprime a suo favore la maggioranza **semplice (cioè la metà + 1 dei presenti)**.
6. Le ipotesi di accordo sono sottoposte all'Assemblea dei lavoratori interessati prima della sottoscrizione definitiva.

Art. 21

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

1. Se all'atto della costituzione della RSU il candidato ad RLS non è stato specificatamente indicato ed eletto, la RSU lo designa al suo interno. Ai sensi del CCNQ 10/7/1996 "tale designazione verrà ratificata in occasione della prima Assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'Assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U; nel caso di dimissioni della RSU, il Rappresentante per la Sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni".
2. compito della RSU è anche quello di Mantenere una costante interlocuzione con i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza RLS.

Art. 22

Referendum

1. Sulle ipotesi di accordo il referendum può essere effettuato su richiesta del 20% dei lavoratori ovvero dell'80% dei rappresentanti RSU.
2. Il quesito referendario va posto in maniera esauriente e semplice. Il referendum e' valido se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 23

Sciopero

1. La RSU, nel rispetto della vigente normativa in materia, può indire lo sciopero anche su mandato dell'Assemblea dei lavoratori espresso a maggioranza semplice **(cioè la metà + 1 dei presenti)**.

Art. 24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli Accordi e ai Regolamenti stipulati in campo Nazionale tra ARAN e OO.SS..